

AVVISO ALLA CLIENTELA

PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA RELATIVE ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Questo avviso contiene l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", approvata in data 29 luglio 2009 e s.m.i. nonché nel rispetto di quanto previsto dal Titolo VI del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario -TUB) " Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti", così come successivamente integrato e modificato.

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

ADATTOFIN Mediazione Creditizia S.p.A.

Cap. Soc. €120.000,00 i.v. - Sede Legale: Viale Angelico, 163 - 00195 Roma

tel: 06. 45504303 - fax: 06. 92913487

P. IVA e C.F. 08262641007 - REA RM 1084570 - Iscrizione OAM n. M10 del 14/11/2012 - R.U.I. E000633743

Sito internet: www.adattofin.it - PEC adattofin@pec.it

ATTIVITÀ ED OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO

Il mediatore creditizio è obbligato ad iscriversi all'apposito elenco tenuto presso l'organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM).

Il collaboratore di società di mediazione creditizia (di seguito "collaboratore") è colui che, professionalmente a titolo esclusivo, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il mediatore creditizio e i propri collaboratori non sono responsabili degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione e/o erogazione alla clientela dei finanziamenti richiesti, né è responsabile nei confronti della banca o di altri intermediari finanziari degli inadempimenti della clientela. Al collaboratore è vietato concludere contratti di finanziamento nonché di effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

DIRITTI DELLA CLIENTELA

Il cliente ha il diritto di:

- Avere a disposizione copia di questo avviso alla clientela. L'avviso è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile sulla *homepage* del sito ufficiale utilizzato dal mediatore creditizio (www.adattofin.it).
- Avere a disposizione copia del foglio informativo vigente. Il foglio informativo vigente è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile sulla *homepage* del sito ufficiale utilizzato dal mediatore creditizio (www.adattofin.it).

STRUMENTI DI TUTELA

Sono a tutela del cliente:

- L'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio, di consegnare al cliente copia di questo avviso alla clientela e del foglio informativo relativo al servizio offerto. In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il collaboratore deve mettere a disposizione i documenti in oggetto mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente.
- L'obbligo di consegnare al cliente, prima della conclusione del contratto di finanziamento, copia dell'avviso contenente i principali diritti del cliente e il foglio informativo relativi all'operazione di finanziamento offerto dalla banca o dall'intermediario finanziario erogante. In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il collaboratore deve mettere a disposizione i documenti in oggetto mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente.
- L'indicazione, nell'ambito degli annunci pubblicitari relativi all'attività di mediazione creditizia, degli estremi dell'iscrizione all'elenco dell'OAM e che il servizio offerto dal collaboratore si limita alla messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela per la concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma; tale servizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto.
- L'indicazione, nell'ambito degli annunci pubblicitari relativi ad operazioni di finanziamento nei quali il collaboratore dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, degli eventuali oneri di mediazione creditizia a carico del cliente, dell'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) o del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale).